

ALL. 7 FORMAT CONVENZIONE

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per l'avvio di procedimenti di co-progettazione di attività a favore di persone con disturbo del neuro-sviluppo e dello spettro autistico, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e della L.R. Toscana n. 65/2020, a valere sul Fondo per l'inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico di cui al DM del 13/10/2025 (CODICE CUP PROGETTO F19G26000160001) Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità

CONVENZIONE

TRA

la Società della Salute di Firenze di seguito denominata "SdS, Amministrazione procedente", CF 94117300486 - P.IVA 07437940484; avente sede legale in 50122 Firenze - Piazza della Signoria n. 1, per il tramite della sua Direttrice, Dott.ssa Giuditta Giunti nata a Pontedera (PI) il 26/09/2026 e domiciliata per la carica presso la sede operativa di Viale della Giovine Italia, n. 1/1, in qualità di soggetto attuatore dell'Avviso pubblico di cui in oggetto (CODICE CUP F19G26000160001– CODICE CIG ___)

E

l'Ente ___ di seguito denominato "Ente, ETS o Soggetto Partner", Partita IVA/CF ___ avente sede legale in ___, iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore in data ___ con numero ___ rappresentato dal sig. ___, nato a ___ il ___ il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente medesimo

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 153 del 16/02/2026, "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025, per la promozione e realizzazione di progetti e iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico di cui al DM 13 ottobre 2025. Programmazione degli interventi.", è stato approvato il documento di programmazione regionale degli interventi da finanziare a valere sul fondo dedicato, e sono state attribuite le risorse spettanti dalla Regione Toscana alle Zone distretto e alle Società della Salute;
- con Decreto regionale n. 10756 del 18/05/2026 è stato assegnato alla Società della Salute di Firenze un finanziamento pari a € 218.625,13, a valere sul capitolo 13295 "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità – autismo", del quale la SdS intende destinare una quota alla realizzazione di interventi rivolti a persone con disturbi del neuro sviluppo e dello spettro autistico nell'Ambito "Progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa" – Azione F del DM 29 luglio 2022;
- ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 117/2017, con Provvedimento del Direttore n. ___ del ___ autorizzato con Delibera di Giunta n. 7/2026 - la SdS Firenze ha pubblicato un Avviso di co-progettazione rivolto agli Enti del Terzo Settore al fine di acquisire manifestazioni d'interesse per individuare, per l'AMBITO "PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI ALLA FORMAZIONE E ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA" azione F di cui al DM 29 luglio 2022, il/i Partner con cui co-progettare ed attuare attività formative per l'inclusione lavorativa a

favore di persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico residenti nel Comune di Firenze;

- la Responsabile del Procedimento (RdP) è stata individuata nella Direttrice della Società della Salute di Firenze che si è avvalsa di una Commissione tecnica – nominata con Provvedimento del Direttore SdS n. ___ del ___ - per la selezione delle proposte progettuali ammesse alla fase di co-progettazione;
- l'Ente ha presentato regolare manifestazione di interesse alla partecipazione al Progetto;

Rilevato

- che la verifica del possesso di requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 3.2 dell'Avviso, oltretutto la regolarità formale della domanda presentata e delle relative autodichiarazioni dell'ETS ha dato esito positivo;

Richiamato

- il verbale della Commissione, validato e sottoscritto dal RdP, con il quale la Proposta Progettuale dell'Ente ___; ottenuto il maggior punteggio pari a ____, secondo i criteri di cui all'Art. 11 dell'Avviso, è stato ammesso alla fase di co-progettazione;
- il/i verbale/i del tavolo di co-progettazione che ha/hanno portato alla completa definizione del progetto stesso;
- il provvedimento del Direttore n. ___ del ___ con il quale il Progetto dell'Ente ___ è stato approvato.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Accettazione dei termini in premessa

Le premesse, gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'Ente dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

Art. 2 – Finalità e oggetto della convenzione

La presente convenzione regola la collaborazione fra Società della Salute di Firenze e l'ETS ___ diretta alla realizzazione del Progetto approvato in sede di co-progettazione finalizzato alla gestione delle attività relative all'AMBITO "PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI ALLA FORMAZIONE E ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA" azione F di cui al DM 29 luglio 2022, nel rispetto delle condizioni e modalità specificate nell'Avviso e nella presente convenzione e come congiuntamente declinata all'interno del Tavolo di Co progettazione.

A tale ultimo proposito, il documento finale ottenuto dalla co-progettazione tra le parti è l'Allegato 1 alla presente Convenzione come "Piano Operativo" per farne parte integrante e sostanziale.

Il soggetto partner, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con la SdS siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato. In ragione di quanto precede, l'ETS assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dall'Allegato 1

“Piano Operativo”, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Articolo 3 – Durata, eventuale rinnovo, modifica della convenzione

La durata del partenariato è stabilita in due (2) anni decorrenti dalla data di stipula della Convenzione, rinnovabile per ulteriori due (2) anni compatibilmente con le risorse disponibili. I progetti finanziati con le risorse regionali assegnate alla SdS con Decreto n. 10756/2026 dovranno concludersi entro il 17/05/2027, salvo proroghe regionali.

L’eventuale prosecuzione delle attività, anche alla luce di ulteriori finanziamenti, sarà subordinata alla valutazione della SdS e potrà essere formalizzata tramite PEC. La SdS si riserva inoltre la facoltà di riaprire il tavolo di co-progettazione o i termini dell’avviso per nuove candidature o proposte. Eventuali modifiche alla convenzione saranno valide solo se concordate per iscritto tra le parti.

Art. 4 – Impegni e compiti della SdS Firenze

La SdS Firenze, in qualità di Amministrazione procedente, si impegna a:

- individuare, per il tramite dei Servizi Specialistici della Salute Mentale Aziendale e del Servizio Sociale, i soggetti beneficiari destinatari delle attività oggetto della presente Convenzione;
- effettuare il monitoraggio ed il controllo del Progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari;
- informare l’Ente di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del Progetto;
- valutare eventuali modifiche/integrazioni e si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto Partner la riattivazione del Tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione o alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio;
- esaminare la rendicontazione contabile finale, valutando l’ammissibilità delle spese al fine dell’erogazione dei contributi dovuti;
- mettere a disposizione del Soggetto Partner le risorse finanziarie che gli verranno attribuite nell’ambito di Progetto a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’attuazione delle attività progettuali previste e condivise. Per la parte finanziaria si richiama il “Piano finanziario” Allegato 2 al presente documento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Art. 5 – Impegni dell’Ente partner

L’Ente partner s’impegna:

- ad eseguire l’attività così come descritta nel progetto approvato in fase di co-progettazione - che qui si richiama nell’Allegato 1 “Piano Operativo” quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione - e dagli eventuali successivi addendum contrattuali integrativi, assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- ad accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ed a garantire la sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati al tempo della manifestazione di interesse come espressi all’art. 3.2 dell’Avviso che qui, integralmente, si richiamano:

- a) L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore;
- b) la coerenza degli interventi oggetto di co-progettazione con le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore indicate nel proprio statuto;
- c) assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
- d) assenza di cause di esclusione dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione in analogia a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs 36/23;
- e) l'applicazione al personale dipendente del contratto nazionale del settore di riferimento e dei relativi contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali;
- f) l'impegno a rispettare, per tutti gli operatori impiegati a qualsiasi titolo nella gestione delle attività e dei servizi oggetto di proposta progettuale, di tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore di riferimento anche ai fini dell'attestazione DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- g) il pieno rispetto, all'interno della propria organizzazione, delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Ue 2016/679 e del D.lgs 196/2003;
- h) la presenza di tutte le figure professionali necessarie alla realizzazione dell'attività;
- i) l'idonea formazione del personale, sia per quanto riguarda le qualifiche professionali che la formazione continua, anche rispetto gli obblighi ECM per il personale sanitario o comunque indicati dai rispettivi ordini professionali per le diverse professionalità impiegate;
- j) l'osservanza del Patto d'integrità sottoscritto con la SdS Firenze e di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Società della Salute di Firenze, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- k) il rispetto, nei confronti degli operatori volontari, delle norme contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore" in particolare per le condizioni indicate all'art. 17 e per gli obblighi di carattere assicurativo dell'art. 18;
- l) la conformità alla normativa vigente dei locali/impianti/strumentazione eventualmente utilizzati o messi a disposizione;
- m) il possesso di tutte le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività e di non avere procedure sospensive, inibitorie o sanzionatorie in corso;
- n) oltre a quanto già richiesto al punto k, la sottoscrizione di polizza assicurativa che copra:
 - i danni arrecati dal personale (dipendente e volontario) ai destinatari dei servizi e a terzi;
 - il personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
 - la responsabilità civile e i danni arrecati dalla struttura ai destinatari dei servizi e a terzi.
- o) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99;

- p) l'esonero dell'amministrazione precedente da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale, industriale, brevetti, marchi o diritti d'autore di terzi relativi ai materiali trasmessi.
- ad attivare un costante confronto con la SdS di Firenze, fornendo tutte le informazioni utili ed opportune alla corretta esecuzione del progetto;
 - a rispettare le tempistiche di esecuzione del progetto e della rendicontazione, assumendosi la responsabilità del passaggio di ogni informazione inerente lo stato di avanzamento esecutivo, il budget ed il monitoraggio quali-quantitativo dei risultati ottenuti;
 - a garantire tempestività, correttezza e completezza della documentazione inviata per adempiere alle rendicontazioni consuntive delle spese proprie e delle mandanti che rappresenta;
 - nel caso ravvisi necessità o opportunità di eventuali modifiche/integrazioni relative al progetto si impegna a sottoporle formalmente alla SdS Firenze, in particolare relativamente a variazioni del piano di attività o variazioni di responsabilità delle attività tra partner in presenza di raggruppamenti; le eventuali richieste devono essere debitamente motivate ed accompagnate da un prospetto in cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta. La SdS Firenze si riserva di valutare le modifiche richieste entro 15 gg, dandone parere positivo o negativo, ovvero richiedendo la riattivazione del Tavolo di co-progettazione;
 - a conservare copia di tutta la documentazione inviata, sia propria, sia delle mandanti o Partner di progetto che rappresenta;
 - a partecipare a momenti di programmazione, coordinamento e verifica previsti dalla SdS;
 - ad inserire nell'oggetto di tutte le comunicazioni di cui al presente Progetto la dizione "Progetto co-progettazione autismo Ambito Lavoro" e ad utilizzare, ove sia adottata la modalità criptata di invio mail ed allegati, la password che sarà fornita loro dall'Ente attuatore ed il codice identificativo dell'utente beneficiario, utilizzando nell'oggetto la dicitura: "Progetto co-progettazione autismo Ambito Lavoro".
 - a raccogliere ed inviare alla SdS Firenze i dati necessari per predisporre i report finanziari, i consuntivi e ogni altro documento previsto dalla Convenzione o comunque richiesto dalla SdS, relativamente alla propria attività;

Tra la Società della Salute di Firenze e l'operatore è escluso ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 6 – Risorse messe a disposizione dalle parti

Per realizzare gli interventi di cui alle finalità ed agli obiettivi del progetto, il soggetto Partner mette a disposizione le risorse tecniche, logistiche e strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente, volontario e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie come individuate nell'Allegato 2 "Piano Finanziario", quale documento da intendersi come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La SdS quale ente procedente, metterà a disposizione del partenariato un contributo massimo da stanziare pari a € __ e sarà erogato ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 quale rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle attività progettuali previste senza alcun ricarico da parte dell'ETS partner e non assoggettabile al regime IVA.

Si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dalla SdS, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente.

Articolo 7 – Rendicontazione

Così come esplicitato nell'Art. 7 dell'Avviso, nell'arco di vigenza del rapporto convenzionale il rimborso sarà erogato solo previa presentazione di documenti giustificativi comprovanti le spese effettivamente sostenute e a seguito di specifica relazione del Partner redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000".

L'ETS partner dovrà altresì rendicontare, con le stesse modalità, anche le spese, reali o figurative, sostenute a titolo di compartecipazione indicate nel Piano operativo.

La rendicontazione e la presentazione della relazione sullo stato di avanzamento del progetto è a cadenza trimestrale, salvo diverse indicazioni e tempistiche forniti dall'amministrazione precedente o concordati al tavolo di co-progettazione.

In ogni prospetto di rendiconto dovrà essere indicato:

- il codice CUP di Progetto
- il codice CIG
- la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità"

Il Soggetto Partner è vincolato all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, e al rispetto di tutte le disposizioni ed obblighi in essa contenuti. Ai sensi della legge 136/2010 e succ. modificazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Nel caso non venga presentato il rendiconto, la SdS non corrisponderà il rimborso previsto ed escluderà l'Ente da eventuali successive procedure nell'ambito dell'Art. 55 del CTS.

Ulteriori modalità operative di rendicontazione, modifiche o aggiornamenti potranno essere forniti all'Ente in fase di esecuzione del Progetto.

Articolo 8 - Documento Unico di Regolarità Contributiva

La Società della Salute provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se il Partner sarà in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).

In caso di DURC negativo la Società della Salute attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 207/10, trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 37/12 e dalla circolare INPS n. 54/12.

In caso di DURC irregolare, nulla sarà dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e il Soggetto Partner non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni

Art. 9 - Vigilanza e controllo

Il Soggetto Partner è tenuto a consentire il libero accesso agli operatori della Società della Salute, dell'Azienda USL Toscana Centro e del Comune di Firenze aventi titolo in tutti i locali messi a disposizione dal Partner ed alla documentazione eventualmente necessaria. Gli stessi sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli e alle verifiche previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La documentazione di cui entreranno in possesso gli operatori della Società della Salute di Firenze, dell'Azienda USL Toscana Centro e del Comune di Firenze sarà assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e tutelata legalmente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., e del Regolamento UE/679/2016.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera b), del "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41", approvato con il d.p.g.r. 9 gennaio 2018, n. 2/R, l'attività di vigilanza sarà svolta dalla Commissione di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 41/05, e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dalla procedura aziendale approvata con la deliberazione del Direttore Generale 3 ottobre 2012, n. 695, con riferimento al mantenimento dei requisiti autorizzativi.

Articolo 10 – Inadempimenti e risoluzione

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione secondo la normativa vigente in materia, quali gravi carenze gestionali, tecniche, amministrative, contabili e assicurative, saranno contestate per iscritto dalla Società della Salute (tramite PEC) e segnalate agli enti competenti.

Le eventuali controdeduzioni del Soggetto Partner dovranno essere comunicate alla Società della Salute entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Il Partner sarà comunque tenuto a rimuovere l'inadempienza entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione, salvo diverso termine.

In caso di mancata ottemperanza la Società della Salute avvierà le specifiche procedure previste dalla normativa vigente, nonché recedere automaticamente dalla presente convenzione riservandosi il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione.

La risoluzione è senza oneri a carico della SdS, se non quelli derivati dall'erogazione del rimborso ridotto proporzionalmente alla minor durata del periodo di affidamento.

Articolo 11 – Revoca e clausole rescissorie

La SdS ha facoltà di revocare la presente convenzione in qualsiasi momento, con comunicazione trasmessa via PEC, oltre che per le motivazioni di cui all'articolo precedente, anche a causa di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Il Soggetto Partner, qualora venissero meno i requisiti necessari a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, può chiederne la rescissione con comunicazione motivata ed anticipata di almeno 90 giorni rispetto alla data di fine rapporto.

In entrambi i casi, la SdS riconoscerà al Soggetto Partner l'erogazione del contributo a copertura delle spese fino a quel momento sostenute.

Articolo 12 – Assicurazione

Il Soggetto Partner ha presentato polizze assicurative per:

- per responsabilità civile in data _____ n° _____ stipulata presso _____ con scadenza _____, con massimale di € _____;
- per infortuni in data _____ n° _____ stipulata presso _____ con scadenza _____, con massimale di € _____;

Articolo 13 – Spese

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Soggetto Partner, che espressamente le assume. La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse.

Articolo 14 - Esenzione da imposta di bollo

Ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) comma 5 le convenzioni stipulate dall'Amministrazione precedente con gli Enti Terzo settore (escluse le imprese sociali costituite in forma di società) sono esenti dall'imposta di bollo.

Articolo 15 - Prevenzione della corruzione e trasparenza

Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L.n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), e nello specifico al rispetto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità, applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sui siti istituzionali, sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 16 - Tutela dei lavoratori

Il Partner è obbligato ad erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva e alla tenuta del libro unico del lavoro.

E' fatto obbligo a al Soggetto Partner di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii.

Quanto previsto i commi 1 e 2 si applica anche a eventuali soggetti gestori terzi dei servizi prestati nell'ambito del progetto.

Articolo 17 - Tutela della privacy

Tutti i soggetti sottoscrittori della presente, nonché le altre parti che dovessero essere interessate e coinvolte nell'effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni in oggetto, sono tenute al rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riguardo a quanto prescritto e richiesto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. (per quanto applicabile), dal Regolamento comunitario UE/679/2016 e dalla futura normativa nazionale di attuazione del Regolamento citato.

Con separato atto, la Società della Salute nomina formalmente il Soggetto Partner quale Responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/679/2016.

Il Soggetto Partner si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dalla Società della Salute.

Il Soggetto Partner sarà responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

Titolare del trattamento è:

Società della Salute di Firenze

sede operativa V.le della Giovine Italia 1/1 – 50122 Firenze

Codice Fiscale 94117300486

PEC segreteria@pec.sds.firenze.it

Articolo 18 - Riapertura della co-progettazione - revisione della convenzione

L'ente procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere al Soggetto Partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni o di nuove progettualità non incluse nel progetto definitivo. Le suddette variazioni sono disciplinate a mezzo PEC, previo accordo tra le parti, con eventuali appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il partner espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino a carico del partner maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta dal partner se non sia stata concordata con l'ente procedente.

Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Soggetto Partner, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 19 - Norme generali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Articolo 20 - Responsabili della convenzione

Le parti individuano quali propri responsabili dell'accordo:

- a. Per la SdS Firenze: il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990: Direttrice della SdS Firenze Dr.ssa Giuditta Giunti
- b. Per il Partner: ____

Articolo 21 - Foro competente e clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per tutto quanto non previsto le Parti fanno riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Articolo 22 - Disposizioni finali



La presente convenzione è da intendersi impegnativa per il Soggetto Partner e per la SdS Firenze dal momento della sua sottoscrizione, è redatta in triplice copia ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, lì/...../....

Per la Società della Salute di Firenze

La Direttrice

Per l'Ente _____

Il Legale Rappresentante

ALLEGATI

Allegato 1 "Piano Operativo"

Allegato 2 "Piano finanziario"